

# **REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240**

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dell'Inea in ottemperanza all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240.

2. Gli assegni di ricerca hanno finalità formative orientate a ricercatori che intendano intraprendere un percorso di specializzazione nel mondo della ricerca applicata e del supporto tecnico-scientifico ai decisori pubblici e hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca che deve:

- essere finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca scientifica o tecnologica che rientri nell'ambito delle attività istituzionali dell'Inea;
- essere in rapporto di coordinamento con la complessiva attività dell'Inea;
- avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale e di durata temporalmente definita;
- avere caratteristiche di flessibilità ed autonomia rispondenti alle esigenze della ricerca scientifica.

3. Gli assegni sono finanziati con fondi esterni.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per "assegni di ricerca" quelli di cui al precedente articolo 1;
- b) per "contraente" il titolare degli assegni di cui all'articolo 1;
- c) per "Responsabile della ricerca" il responsabile Inea al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività oggetto di assegni;
- d) per "tutor" il referente Inea che curerà la formazione, supervisionerà l'attività e la certificherà per i pagamenti dei relativi emolumenti. Nel caso in cui il tutor non sia espressamente nominato, le sue funzioni saranno svolte dal Responsabile della ricerca;
- e) per "rinnovo del contratto" la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.



### **Articolo 3**

#### **Requisiti relativi ai contraenti**

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini italiani e stranieri in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. L'Inea può stabilire negli appositi bandi che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca.
3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti anche ai dipendenti a tempo indeterminato, collocati in aspettativa senza assegni, appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche diverse dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della sopra richiamata legge n. 240/2010 (Università, e.p.r., ENEA, ASI, etc.).
4. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti in base alle professionalità ed alle competenze scientifiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal relativo progetto di ricerca secondo le seguenti modalità:
  - Assegnisti junior aventi i seguenti requisiti minimi:  
diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il DM. 509/1999;
  - Assegnisti intermediate aventi i seguenti requisiti minimi:  
dottorato di ricerca di durata minima triennale;
  - Assegnisti senior aventi i seguenti requisiti minimi:  
dottorato di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.

### **Articolo 4**

#### **Incompatibilità e cumulo**

1. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale dell'Inea con contratto a tempo determinato o indeterminato ed al personale di ruolo appartenente agli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010 (Università, enti di ricerca, ENEA, ASI, etc).
2. Non possono essere, altresì, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettere c) e b) della legge n. 240/2010 conferiti assegni di ricerca a parenti, coniugi ed affini fino al quarto grado del personale dell'Inea con contratto a tempo determinato o indeterminato.
3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.



4. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

5. La titolarità dell'assegno è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e con attività di lavoro, anche part - time, svolta in modo continuativo.

6. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca, previa autorizzazione da parte dell'ente conferente l'assegno a condizione che l'attività ulteriore rispetto all'assegno:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno;

- sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca a giudizio del responsabile della ricerca;

- non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

#### **Articolo 5**

##### **Durata del contratto**

1. Gli assegni di ricerca hanno una durata congruente con quella dei relativi progetti di ricerca per i quali sono conferiti e in relazione alla durata del progetto. Sono ammessi i rinnovi purché la durata complessiva del rapporto non sia superiore ai quattro anni.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui all'art. 24 della medesima legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della sopra richiamata Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 6**

##### **Svolgimento dell'attività**

1. L'attività del contraente sarà seguita dal responsabile della ricerca e dal tutor i quali avranno il compito di curare la formazione del contraente, di supervisionare l'attività e di certificarla attraverso relazioni annuali. Nel corso dello svolgimento dell'attività di ricerca sarà possibile procedere ad una rotazione del tutor in modo da permettere una formazione più ampia.



2. L'attività dell'assegnista è svolta nei limiti del programma approvato dal responsabile della ricerca senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
3. Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.
4. Poiché il contraente è assicurato contro gli infortuni ai sensi della normativa vigente, la sua presenza in Istituto deve essere regolarmente registrata con firma su apposito registro sul quale viene riportato l'orario di entrata e di uscita.
5. Il contraente è tenuto al rispetto di tutti i regolamenti (disciplinari, di sicurezza, di rispetto dei beni e delle attrezzature) in vigore nell'Istituto.
6. L'attività del contraente, avendo carattere formativo, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso in ruolo presso l'INEA.

#### **Art.7**

##### **Valutazione dell'attività svolta e dei risultati**

1. Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al Direttore Generale dell'INEA, tre mesi prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
2. Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile e in caso di valutazione positiva, sentito il Responsabile della ricerca, si esprime sulla eventuale rinnovabilità dell'assegno.

#### **Articolo 8**

##### **Modalità di selezione**

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Inea nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.
3. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni minime:
  - ambito tematico della ricerca;
  - numero degli assegni da conferire;
  - sede interessata;
  - termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - titoli ammessi a valutazione;
  - importo del compenso e modalità di erogazione dello stesso;
  - durata dell'assegno.




4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum dell'attività scientifica svolta e l'elenco dei titoli che si ritengono rilevanti ai fini della valutazione.
5. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
6. Saranno valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio sia in Italia che all'estero.
7. Con riguardo al dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, l'Inea può stabilire negli appositi bandi che questi costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca.
8. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'Avviso. Esso di norma sarà di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione.
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano i principi del DPR n. 487/1994.

#### **Articolo 9**

##### **Commissione giudicatrici e formazione graduatoria**

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento successivo del Direttore Generale dell'INEA su proposta del Presidente, sentito il responsabile della ricerca ed è composta da tre esperti sulle materie oggetto della selezione e da un segretario.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli, del curriculum scientifico ed un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
3. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati. La graduatoria definitiva è formata secondo l'ordine del punteggio dato dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, della preferenza accordata al candidato più giovane di età.
4. Accertata la regolarità degli atti di selezione, la graduatoria definitiva con l'indicazione del/i vincitore/i sarà approvata con determinazione del Direttore Generale ed alla stessa sarà data adeguata pubblicità tramite l'affissione all'albo dell'ente e la pubblicazione sul sito internet dell'ente.



5. L'eventuale graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata per il periodo di validità stabilito in 12 mesi. Nel caso di necessità si potrà utilizzare la suddetta graduatoria per incarichi di collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito di progetti per i quali è richiesta la medesima esperienza e formazione, anche per sede diversa da quella stabilita dalla selezione.

6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano i principi del DPR n. 487/1994.

### **Articolo 10**

#### **Conferimento degli assegni di ricerca e documentazione**

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'INEA, mediante apposito atto di conferimento, attribuisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista dal bando di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Al vincitore sarà, altresì, comunicata la sede presso cui dovrà prestare la sua attività nonché il nominativo del Responsabile della ricerca.
2. Il vincitore entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire all'Istituto una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Eventuali motivate richieste di differimento della data di inizio dell'attività da parte del contraente saranno valutate dall'amministrazione e non potranno in ogni caso superare il termine massimo di 5 mesi.
4. Il contraente dovrà presentare all'INEA, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, autocertificazione concernente: a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) numero del codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne penali. Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali né abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente.
5. I candidati potranno richiedere, entro 6 mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione di cui al precedente articolo 8. La restituzione sarà effettuata salvo contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'ente non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

### **Articolo 11**

#### **Decadenza, rinuncia e recesso dall'assegno di ricerca**

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'Istituto entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, apposita dichiarazione di accettazione e



coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato, all'attività di ricerca.

2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Presidente dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.

3. Il provvedimento di cui al precedente capoverso sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca presso cui il titolare dell'assegno svolge la propria attività.

4. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e, quindi receda anticipatamente dal diritto all'assegno dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso l'obbligo di restituire tutte le somme eventualmente ricevute in anticipo, salvo che le prestazioni rese fino a quel momento non vengano considerate utili per l'Istituto dal Responsabile della ricerca.

## **Articolo 12**

### **Sospensione e proroga dell'assegno di ricerca**

1. La sospensione dell'assegno di ricerca è consentita in caso di maternità o di malattia. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa.

2. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca, se il progetto di ricerca nell'ambito del quale il contraente presta la propria attività lo consente e previo assenso del Responsabile della ricerca, è prorogato di un arco temporale pari al periodo di durata della sospensione dovuta a maternità in ottemperanza alla normativa vigente.

3. Non costituisce sospensione e conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni l'anno.

## **Articolo 13**

### **Trattamento economico**

1. L'importo annuo dell'assegno non può essere inferiore al minimo stabilito con il decreto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011.

2. L'importo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in una somma compresa tra € 25.000,00 e € 29.000,00, al netto di tutti gli oneri a carico dell'Inea. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate secondo le modalità indicate nella relativa disposizione dirigenziale. Il suddetto importo dovrà essere calcolato in relazione agli anni di ricerca maturati dall'assegnista secondo le seguenti modalità:





Assegnisti junior (1°, 2°, 3° e 4° anno) € 25.000,00

Assegnisti intermedie (5°, 6°, 7° e 8° anno) € 27.000,00

Assegnisti senior (9°, 10°, 11° e 12° anno) € 29.000,00

3. Gli importi di cui al precedente comma sono rivalutabili con cadenza biennale o in seguito all'emanazione del decreto ministeriale che aggiorni l'importo minimo previsto, con provvedimento del Direttore Generale. Gli eventuali adeguamenti sono applicabili ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'apposito provvedimento.

#### Articolo 14

##### Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'*articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476*, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'*articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'*articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

2. I titolari di assegni di ricerca sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo Unico DPR n. 1124/65). Tale contributo è per 2/3 a carico dell'Istituto e per 1/3 a carico del contraente.

#### Art.15

##### Trattamento di missione

1. Il contraente ha diritto ad ottenere il trattamento economico per missioni in Italia e all'estero che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca secondo le modalità indicate dall'apposito regolamento dell'INEA.

2. Tale trattamento economico è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti INEA inquadrati nel III livello professionale.

#### Art.16

##### Trattamento dei dati sensibili

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione di cui all'art. 7 del presente regolamento è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura selettiva.





2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte dell'ente.
4. I candidati inoltre godono dei diritti riconosciuti dalla citata normativa, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### Art.17

##### Disposizioni transitorie

1. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a spiegare i propri effetti fino alla data di scadenza prevista nei medesimi.
2. Agli eventuali rinnovi di contratti stipulati ai sensi della previgente normativa si applicherà il presente regolamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Prof. Giovanni Cannata)

*Giovanni Cannata*

